Fondo Nazionale per lo Sviluppo Economico

PATRIMONIO DELLA REPVBBLICA ITALIANA

REGOLAMENTO EMISSIONE E PAGAMENTO CERTIFICATI DI CREDITO SUBORDINATO "BUONI LAVORO" denominati in Euro

Delibera Fondo Sviluppo 16 luglio 2011, n.9 EP

Comunicazione alla BANCA D'ITALIA del 30 agosto 2012

(undicesima versione in vigore dal 1° luglio 2026)

1. Vengono emessi dal Fondo Nazionale per lo Sviluppo Economico, ente e organismo di diritto pubblico, codice fiscale 17553521000, centomila certificati di credito subordinato del valore di mille euro cadauno rappresentativi della sottostante attività patrimoniale del fondo. I certificati vengono emessi in regime di dematerializzazione contabile accentrata con le Delibere 16 luglio 2011 n. 9/EP e 28 giugno 2012 n. 55/ EP.

2. Ogni certificato di cui all'articolo 1 (Buono Lavoro) è fruibile dal portatore in conto pagamento corrispettivo dovuto ogni 500 ore convenzionali di prestazioni complessivamente rese dalla forza lavoro gestita (frazionamento contabile convenzionale pari a 2 euro per ogni ora lavorata e rendicontata). I certificati di cui all'articolo 1 sono depositati presso la tesoreria dell'ente in regime di gestione accentrata dematerializzata. L'assegnatario potrà ottenere in qualsiasi momento il rilascio dei certificati di accreditamento, ovvero il loro successivo raggruppamento o frazionamento, per importi non inferiori al valore nominale unitario, o suoi multipli. Il costo di emissione è pari a dieci euro.

3. Nell'ambito del protocollo d'intesa siglato il 20 dicembre 2010 tra l'ente promotore e l'azienda strumentale conferente, per le prestazioni di cui all'articolo 2 si intendono le commesse, gli appalti di servizi e la subfornitura di lavorazioni tipiche della conferente, vale a dire tutte le opere e servizi esternalizzabili ai sensi delle normative vigenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, commesse di servizi socio assistenziali, facchinaggio, pulizie, trasporti, logistica, metalmeccanica, carpenteria, assemblaggio, confezionamento e lavorazioni industriali in genere.

4. Le commesse di cui all'articolo 3 possono riguardare anche cessioni a qualunque titolo di rami d'azienda, distacchi e commesse di gerenza produttiva.

5. Il prezzo delle prestazioni di cui all'articolo 3 realizzate nell'ambito dei programmi di agevolazione del Fondo Sviluppo non potrà in ogni caso superare il costo lordo del lavoro riferito al contratto nazionale applicabile alla committente destinataria degli interventi e stabilito con decreto ministeriale, con esclusione degli oneri accessori quali il facility management, le misure di sicurezza e la sorveglianza sanitaria (D. Lgs. n° 81/08).

6. I corrispettivi per le prestazioni di cui all'articolo 3 vengono corrisposti con cadenza mensile sulla base delle rendicontazioni applicando la tariffa in economia oraria. Le transazioni vengono regolate attraverso le casse incaricate del servizio di tesoreria predisposto dall'emittente.

7. Tutto il personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni di cui agli articoli 2 e 3 viene gestito tramite l'azienda strumento dell'ente gestore, l'agenzia per il lavoro in-house Consorzio Nazionale Lavoritalia s.r.l. (LAVORITALIA) accreditata MLPS con repertorio cronologico n. 44786 del 17 aprile 2024; il personale viene inquadrato in applicazione dell'apposito contratto collettivo di lavoro LAVORITALIA, siglato con le rappresentanze sindacali e depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il CNEL.

8. Nel caso di acquisizione in gerenza del personale della committente, il corrispettivo netto per i lavoratori interessati non potrà essere inferiore a quello pregresso. Il TFR pregresso accumulato, se non conferito ai fondi, rimane nell'azienda committente sino al termine della commessa prevista dal programma.

9. I buoni di cui all'articolo 1 sono fruibili da chiunque unicamente per prestazioni la cui esecuzione comporti l'utilizzo di lavoro subordinato nella giurisdizione italiana.

10. I buoni di cui all'articolo 1 hanno validità dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2050 e sono liberamente trasferibili. Essi costituiscono strumenti finanziari derivati emessi nel novero della disciplina di cui all'art. 100 D. Lgs. n° 58/98 e all'art. 34-ter Regolamento Consob n° 11971/99.

11. Qualsiasi modifica od occorrenza riguardante la conferente emittente nel corso del periodo di cui all'articolo 10, tale da modificare significativamente o pregiudicare il valore dei buoni medesimi, verrà tempestivamente comunicata alla conferitaria, impegnandosi a diffondere la notizia ai cessionari o alla pubblicazione nel caso di emissione derivata diffusa tra il pubblico ai sensi degli art. 32 e 114 D. Lgs. n° 58/98. Salvo diverse disposizioni di legge, le comunicazioni ufficiali relative ai presenti titoli sono pubblicate sul sito istituzionale.

12. Per le controversie insorgenti tra le parti si applicano le norme vigenti in materia di Foro competente.

Il presente regolamento viene promulgato in conformità ai disposti del protocollo d'intesa tra i partecipanti conferenti sottostanti e il conferitario emittente dei presenti titoli derivati siglato tra le parti il 20 dicembre 2010, rinnovato il 15 dicembre 2018, il 29 dicembre 2021 e il 31 dicembre 2023.